SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cassino e del Lazio Meridionale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5/L

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 10 novembre 2011, n. **219.**

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). *(11G0258)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2011.

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012. *(12A00004)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2011, n. **218**.

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, del medesimo codice.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2380):

Presentato dal sen. Caruso ed altri il 14 ottobre 2010.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 ottobre 2010 con parere della 1ª Commissione.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 9, 10 e 23 novembre 2010; il 25 gennaio 2011.

Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 12 aprile 2011 con parere della 1ª Commissione.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, ed approvato il 13 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4305):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 2011 con parere della I Commissione.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 31 maggio 2011; il 22 e 30 giugno 2011.

Esaminato in aula il 5 dicembre 2011 ed approvato il 6 dicembre 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 645 del codice di procedura civile, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 645

Opposizione

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 165 del codice di procedura civile è il seguente:

"Art. 165

Costituzione dell'attore

L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.";

Il testo dell'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile è il seguente:

"Art. 163-bis

Termini per comparire

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.".

12G0002

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di svolgimento le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'ammodernamento ed ampliamento di quelle esistenti;

Ravvisata, quindi, la necessità di mantenere il regime derogatorio per il completamento degli interventi finalizzati ad assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo una migliore condizione di vita degli stessi e la funzione rieducativa della pena;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato del 15 dicembre 2011 con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza;

Sentito il Ministero della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16871

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione autonoma della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione autonoma della Sardegna.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, recante la proroga del predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui lo stato d'emergenza è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al superamento del contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio;

Vista la nota del Presidente della regione autonoma della Sardegna, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2008, n. 3640, con la quale si chiede un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza al fine di portare a compimento le iniziative già programmate per il definitivo ritorno alla normalità;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione autonoma della Sardegna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16884

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che nello stabilimento Ecolibarna sito nel comune di Serravalle Scrivia sono tuttora in corso gli interventi straordinari per la messa in sicurezza, e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato, altresì, che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Ecolibarna;

Vista la nota in data 6 dicembre 2011 con cui il Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza di prorogare, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate al proseguimento delle iniziative poste in essere e dirette al superamento della grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria);

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota della Regione Piemonte del 19 dicembre 2011 con la quale, nel chiedere una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza, ha evidenziato che sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie pari a euro 4.000.000,00;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16885

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/5/UE dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva acroleina nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2010/5/UE della Commissione, del 8 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'acroleina, per il tipo di prodotto 12, "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)", è il 1° settembre 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)" aventi come unica sostanza attiva l'acroleina è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione delle sostanze attive, non possono più essere immesse sul mercato come tali o in biocidi, per essere utilizzate in qualità di biocidi quelle sostanze non identificate secondo le procedure del medesimo Regolamento;

Visto che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003 e successive modificazioni, le sostanze attive non iscritte nell'Allegato I del medesimo Regolamento, recante l'elenco delle sostanze identificate, vengono considerate come non immesse sul mercato per l'uso come biocidi prima del 14 maggio 2000;

Visto che la sostanza attiva acroleina non risultava iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, e successive modificazioni, e che pertanto va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualità di biocida;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, aventi come sostanza attiva l'acroleina;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza acroleina nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2010/5/UE della Commissione del 1° settembre 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza acroleina è stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. A decorrere dal 1° settembre 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 12, "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)", di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo acroleina come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 84

ALLEGATO

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«30	Acroleina	Acril aldeide Numero CE: 203-45 3-4 Numero CAS: 107-02-8	913 g/kg	1° settembre 2010	Non applicabile	31 agosto 2020	12	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni: Le acque reflue contenenti acroleina devono essere monitorate prima dello scarico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente si possono ridurre con altri mezzi. Se necessario, dati i rischi che sussistono per l'ambiente marino, le acque reflue devono essere mantenute in apposite vasche o serbatoi o adeguatamente trattate prima dello scarico. I prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, e previa definizione di procedure operative sicure, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http:/7ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A16778

DECRETO 21 luglio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/51/UE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza N,N-dietil-m-toluammide nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/51/UE della Commissione, dell'11 agosto 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il N,N-dietil-m-toluammide come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del N,N-dietil-m-toluammide, per il tipo di prodotto 19, "Repellenti ed attrattivi", è il 1° agosto 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di repellenti ed attrattivi, aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/51/UE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per repellenti ed attrattivi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide è il 31 luglio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 luglio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei repellenti ed attrattivi contenenti N,N-dietil-m-toluammide già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 luglio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 luglio 2012;

Considerato che, dopo il 31 luglio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide rientranti nella categoria dei repellenti ed attrattivi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei repellenti ed attrattivi e che contengono come unica sostanza attiva il N,N-dietil-m-toluammide, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti N,N-dietil-m-toluammide impiegati come repellenti ed attrattivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza N,N-dietil-m-toluammide nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/51/UE della Commissione dell'11 agosto 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza N,N-dietil-m-toluammide è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° agosto 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, "repellenti ed attrattivi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti N,N-dietil-m-toluammide come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei repellenti ed attrattivi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 luglio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 luglio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 luglio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 luglio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti come unico principio attivo il N,N-dietil-m-toluammide impiegati come repellenti ed attrattivi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei repellenti ed attrattivi e contenenti il principio attivo N,N-dietil-m-toluammide, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 luglio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 gennaio 2013 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 luglio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 luglio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 85

ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito relativa alla sostanza N,N-dietil-m-toluammide è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«35	N,N-dietil-m-toluammide	N,N-dietil-m-toluammide Numero CE: 205-149-7 Numero CAS: 134-62-3	970 g/kg	1° agosto 2012	31 luglio 2014	31 luglio 2022	19	Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni: 1) L'esposizione primaria degli esseri umani deve essere ridotta al minimo studiando e adottando misure idonee di riduzione del rischio e, se del caso, fornendo istruzioni relative alla quantità e alla frequenza di applicazione del prodotto sulla pelle. 2) Le etichette dei prodotti destinati all'applicazione sulla pelle, sui capelli o sugli indumenti devono indicare che il prodotto è soggetto a restrizioni quando è utilizzato su bambini di età compresa tra due e dodici anni e che non è destinato all'uso sui bambini di età inferiore a due anni, a meno che nella domanda di autorizzazione del prodotto venga dimostrato che il prodotto sarà conforme alle diposizioni dell'articolo 5 e dell'allegato VI anche senza l'adozione di tali misure. 3) I prodotti devono contenere un deterrente contro l'ingestione.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A16777

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PYRUS 400 SC, registrato al n. 13998, a nome dell'Impresa AGRIPHAR S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 6 giugno 2009 dall'Impresa Terranalisi Srl con sede legale in Cento (Ferrara), via N. Bixio 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PYRUS 400 SC contenente la sostanza attiva pyrimetanil;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1, B4102 Ougrée (Belgio), all'Impresa Terranalisi Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Visto il decreto del 22 marzo 2007 di inclusione della sostanza attiva pyrimetanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2017, in attuazione della direttiva 2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2011 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2017 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva pyrimetanil in allegato *I)*, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 23 giugno 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017, l'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1, B4102 Ougrée (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PYRUS 400 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20-100 e litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa Terranalisi Srl, in via Nino Bixio 6 - Cento (Ferrara);

è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera CHIMAC S.A. in Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Belgio);

è confezionato, solo nelle taglie da 20-100 ml e 0,25 litri, nello stabilimento dell'Impresa Kollant Srl in Vigonovo (Venezia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13998.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PYRUS 400 SC
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-100ml; 0,2-0,25-0,5-1-5-10 L
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officina di produzione: **CHIMAC S.A.** – Rue de Renory, 26 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO), Terranalisi s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE). Officina di confezionamento: KOLLANT S.r.l. - Via C. Colombo n. 7/7a - Vigonovo (VE) (solo confezioni da 20-100 ml e 0,25 L)
Distributori: Terranalisi s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE)
FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione e carico del prodotto e nelle operazioni di rientro.
- Utilizzare guanti in gomma, tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione del prodotto.
- Rispettare una buffer zone di 3 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Etichetta/Foglietto illustrativo

CARATTERISTICHE
PYRUS 400 SC è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie.
PYRUS 400 SC esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione PYRUS 400 SC risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel caso di condizioni particolarmente favorevoli all'infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di fitofagi o infezioni oidiche che possano aver creato screpolature negli acini) e/o in caso di varietà particolarmente sensibili (es. Moscato) la dose può essere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 L/Ha.
CETRIOLO (coltura protetta): contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti). Intervenire dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni dalla raccolta, ad intervalli di 10-14 giorni e per un massimo di 3 applicazioni per stagione.
FRAGOLA: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di prefioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati antibotritici a differente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.
STRATEGIA ANTIRESISTENZA SU VITE ED ORTICOLE: nella prospettiva di una impostazione antiresistenza nel controllo della muffa grigia su vite, fragola ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare PYRUS 400 SC alle dosi e prescrizioni di etichetta in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci.
COMPATIBILITÀ
PYRUS 400 SC non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es. fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando PYRUS 400 SC viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.

RISCHI PARTICOLARI
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, CETRIOLO; 21 GIORNI SULLA VITE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 1.8 OTT. 2011

PYRUS 400 SC
FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-100 ml
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 18 OTT. 2011

11A16883

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forum R 3B Flow», registrato al n. 15256 a nome dell'Impresa Basf Italia Srl.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 7 giugno 2011 dall'impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Forum R 3B Flow contenente le sostanze attive dimetomorf e rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Quasar R flow registrato al n. 13540 con decreto direttoriale in data 29 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Quasar R flow;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva dimetomorf, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Forum R 3B Flow con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 – 20 – 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: il prodotto suddetto è registrato al n. 15256.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FORUM® R 3B FLOW

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE.
SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 4,45 (=60 g/l)
RAME puro g 17,8 (=240 g/l)
(da Solfato tribasico-TBCS)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – tel. 0362.512.1

Stabilimento di produzione:
DIACHEM S.p.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: ml 100-200-250–500;Lt 1-2–3–4–5–8–10-20–25
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame puro (da Solfato tribasico -TBCS) 24% + Dimetomorf puro 6% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione. RAME : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Dimetomorf: ---
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
FORUM R 3B FLOW è un fungicida che interferisce con i processi biochimici che presiedono o regolano la formazione della parete cellulare del fungo, con conseguente disgregazione e morte della cellula fungina. FORUM R 3B FLOW ha una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. FORUM R 3B FLOW si impiega nella difesa contro la peronospora sulle seguenti colture: vite, pomodoro, patata e melone.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*), intervenire a partire dalla fine della fioritura, con la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 10-12 giorni.
POMODORO (pieno campo e serra) **E PATATA:** contro la Peronospora (*Phytophtora infestans*), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni.
MELONE: contro la Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), impiegare la dose di 350 ml/hl (3,5 l/ha), ogni 7-10 giorni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto si usa alle dosi indicate impiegando irroratrici a volume normale e la quantità d'acqua necessaria per bagnare abbondantemente tutta la vegetazione. Se si impiegano irroratrici a basso volume, fare riferimento alla dose per ettaro.

Coltura	Malattia	Dose ml/hL	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plamopara viticola*)	350	3,5	10 – 12	5
Pomodoro (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	350	3,5	7 – 10	5
Melone	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	350	3,5	7 – 10	5

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
a) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. b) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. c) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. d) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. e) Non è necessaria l'aggiunta di bagnanti. f) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITA'
Il formulato è miscibile con prodotti ad azione fungicida o insetticida.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA VITE E 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, PATATA, MELONE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18 OTT. 2011

12A00033

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Seccherba 360», registrato al n. 14440, a nome dell'Impresa Industrias Afrasa S.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 luglio 2008 presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia), C/Ciudad de Sevilla 53 – Pol. Ind Fuente del Jarro- E 46988, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Seccherba 360 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011 prot.27870 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 16 settembre 2011 da cui risulta che l' Impresa Industrias Afrasa S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto SECCHERBA 360 fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Industrias Afrasa S.A. con sede legale in Paterna (Valencia), C/Ciudad de Sevilla 53 – Pol. Ind Fuente del Jarro- E 46988, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Seccherba 360 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Industrias Afrasa S.A, C/Ciudad de Sevilla 53 – Pol. Ind Fuente del Jarro- E 46988 Paterna (Valencia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14440.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SECCHERBA 360

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	g. 31,18 (=360 g/L)
(da sale isopropilamminico)	
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°

Contenuto: 100-200-250-500 mL
1-2-5-10-20-25-50 litri

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.

C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:

INDUSTRIAS AFRASA S.A. - C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Agrimix Srl** - Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma – Tel. 065296221

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

SECCHERBA 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni si ha ingiallimento e arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, noce, olivo.
Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo, actinidia e nocciolo.
Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.
Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo, girasole, cotone, colza, soia, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alla coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 L/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 L/100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore.
Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e biennali

1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Ammi majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica)

Perenni

4 – 5 L/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico)
5 – 7 L/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Junchus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio)
8 – 10 L/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridum spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica)
10 L/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica)

Arbusti

4 – 6 L/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo)
10 L/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

OLIVO: Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo (preparazione delle piazzole) per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima di impiego: 6 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 kg/ha di principio attivo).

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato alla dose stabilita con volumi di 200-500 l/ha di acqua, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (massimo 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.
Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Non effettuare più di 2 trattamenti per stagione.

Avvertenze: Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18 OTT. 2011

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se applicato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .... 18 OTT. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SECCHERBA 360

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		Partita n°	ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
GLIFOSATE acido puro	g. 31,18 (=360 g/L)		
(da sale isopropilamminico)		Contenuto:	
Coformulanti q.b. a	g. 100	100 mL	

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna
Tel. 0034 961321700

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da **Agrimix Srl** - Viale Città d'Europa, 681 – 00144 Roma – Tel. 065296221

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18 OTT. 2011

12A00035

DECRETO 19 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Diqua», registrato al n. 13852, a nome dell'Impresa Sharda Worldwide Exports Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 29 maggio 2007 presentata dall'impresa Chemia S.p.a., con sede legale in Dosso (Ferrara), via Statale 327, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Sanaclor» contenente la sostanza attiva metazaclor;

Visti i documenti con i quali l'impresa Chemia S.p.a. comunica la sostituzione, in corso di registrazione, della sostanza attiva metazaclor con la sostanza attiva diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/EC della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, a sostegno dell'istanza autorizzazione del prodotto fitosanitario del proprio prodotto fitosanitario denominato «Dessicash»;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, all'impresa Chemia Spa per la registrazione del prodotto fitosanitario «Sanaclor»;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, all'impresa Chemia Spa, nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27857 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 19 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Diqua»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Diqua» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIQUA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB);

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria;

Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13852.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DIQUA

Diserbante - disseccante liquido a base di DIQUAT

Composizione:
Diquat puro g 17 (=200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q. b. a g 100
ATTENZIONE. DATA L'ELEVATA TOSSICITÀ DEL PRODOTTO, IL SUO IMPIEGO È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 25 DEL DPR 23 APRILE 2001 N. 290

TOSSICO

Frasi di rischio:
Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata, tossico per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza:
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi o speciali. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n°............ del.................

Officina di produzione: Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (GB)// **Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ungheria // **Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Spółka Akcyjna**, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polonia

Taglie: 1, 5, 10, 20 L Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare adeguati dispositivi di protezione respiratoria e guanti. Durante l'applicazione del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute o mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di un prodotto ad altissima tossicità. Controindicazione: non somministrare ossigeno.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITA'
È nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

BESTIAME E FAUNA ERBIVORA NON DEVONO AVERE ACCESSO ALLE AREE TRATTATE NELLE 24H SUCCESSIVE AL TRATTAMENTO.
I RESIDUI VEGETALI DISSECCATI NON DEVONO ESSERE USATI PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE PER ALMENO 4 GIORNI DOPO IL TRATTAMENTO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 OTT. 2011

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

CARATTERISTICHE

DIQUA è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate. Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento. Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

Il prodotto è efficace nei confronti di infestanti dicotiledoni e monocotiledoni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante; per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare, e distribuita su un ettaro di terreno. Impiegare solo acqua pulita, perché DIQUA si disattiva in acque fortemente torbide.

FITOTOSSICITA'

Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI

- lt 3.3-5: diserbo totale e parziale; diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiale;
- lt 2.5-3.3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3.3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

APPLICAZIONI SPECIALI

- lt 5: miglioramento pascoli.

NOTA BENE: - E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

DISSECCAMENTI

lt 1.2-1.6: disseccamento riso da seme,
lt 1.6-3.3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
lt 3.3-5: disseccamento culmi patate.

AVVERTENZA: EFFETTUARE UN SOLO TRATTAMENTO PER STAGIONE

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è compatibile con altri prodotti fitosanitari a reazione alcalina. È sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati rispettare il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D. L.VO N°65/2003). OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 OTT. 2011

12A00034

DECRETO 21 dicembre 2011.

Proroga dei prodotti fitosanitari autorizzati, contenenti le sostanze attive cloropicrina e acetochlor, inserite nell'allegato alla decisione 2008/934/CE della Commissione, per le quali non è stato formalizzato, con la pubblicazione nella Gazzetta europea, l'esito della valutazione comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e cheh, modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 2008/934/CE della Commissione e successiva proroga, che ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui cloropicrina e acetochlor, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2011, stabilendo, al 31 dicembre 2012, il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio;

Visto il Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione che ha previsto, per gli interessati, la possibilità di presentare, per le sostanze attive oggetto di una decisione comunitaria di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, una nuova domanda volta all'iscrizione in detto allegato I;

Considerato che per le sostanze attive cloropicrina ed acetochlor, oggetto della decisione 2008/934/CE della Commissione, i Notificanti hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura accelerata di valutazione, prevista dal suddetto Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione.

Considerato che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha trasmesso i rapporti di valutazione di dette sostanze alla Commissione europea per essere esaminati insieme agli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato altresì, che dalle valutazioni delle sostanze attive in questione sono emersi alcuni motivi di preoccupazione e per alcuni aspetti non è stato possibile finalizzare la valutazione per mancanza di dati;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive, nelle condizioni di uso proposte, non risultano, pertanto, conformi ai requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che la Commissione europea non ha ancora pubblicato, nella Gazzetta europea, i regolamenti di esecuzione che dispongono la non approvazione delle sostanze attive cloropicrina ed acetochlor e la loro cancellazione dall'allegato della decisione 2008/934/CE;

Ritenuto di prorogare, al 30 giugno 2012, l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base di dette sostanze attive, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011, in attesa della pubblicazione in Gazzetta europea, dei rispettivi regolamenti di esecuzione, concernenti la non approvazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono:

la data entro cui gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

il periodo di tolleranza concesso per smaltire le scorte dei prodotti fitosanitari;

la cancellazione delle voci relative alle suddette sostanze attive, dall'allegato alla decisione 2008/934/CE della Commissione che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2011;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base delle sostanze attive cloropicrina e acetochlor, con scadenza fissata entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 30 giugno 2012, in attesa della pubblicazione in Gazzetta europea, dei regolamenti di esecuzione concernenti la non approvazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che stabiliscono:

la data entro cui gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;

il periodo di tolleranza concesso per smaltire le scorte dei prodotti fitosanitari;

la cancellazione delle voci relative alle suddette sostanze attive, dall'allegato alla decisione 2008/934/CE della commissione che prevede la revoca dei prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it) del Ministero della salute.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

12A00032

DECRETO 22 dicembre 2011.

Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto in particolare l'art. 11, commi 1) lettera *a)*, e 2 del predetto decreto legislativo che, nel prevedere la competenza statale di modificare gli allegati I, II e III del decreto stesso, in relazione, tra l'altro, all'evoluzione delle competenze tecnico scientifiche, attribuisce al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, l'esercizio di tale competenza;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente, 10 novembre 1999, con il quale, in attesa dei risultati di studi approfonditi, per motivi precauzionali, è stata fissata una concentrazione massima ammissibile per il parametro vanadio al valore di 50 µg/1;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità - Sezione III - il 26 luglio 2010 con riguardo alla richiesta di deroga per il parametro vanadio ex art. 13 del d.lgs 2 febbraio 2001, n. 31 per alcuni Comuni del massiccio etneo aveva evidenziato la necessità di acquisire i dati presenti in letteratura e le risultanze degli studi sperimentali avviati dall'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - Sezione III - del 13 aprile 2011 che, tenuto conto dei risultati delle attuali conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimentale effettuato dall'Istituto superiore di sanità, ha individuato il valore parametrico di 140 µg/1 quale limite di presenza del vanadio nelle acque destinate al consumo umano senza effetti pregiudizievoli per la salute umana;

Esperita, con nota del 1° giugno 2011, ai sensi dell'art. 6 del ricordato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la procedura dì informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, in ordine alle informazioni, sui progetti di regole tecniche elaborate degli Stati membri dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Il parametro Vanadio di cui all'Allegato I, Parametri e valori di parametro, parte B, Parametri chimici, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 è modificato come segue:

Vanadio	140	µg/l

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
CLINI

11A16893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura delle società Polinnia - Società di Navigazione S.p.a., Megara - Società di Navigazione S.p.a., Erice - Società di Navigazione S.p.a. e La Riviera S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide - società di navigazione, Elios - società di navigazione, Megara - società di navigazione, Erice - società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.A. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.A. La Riviera;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della legge n. 296/2006, é stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Flotta Lauro ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il prof. avv. Fabio Franchini;

Visto il provvedimento ministeriale in data 23 giugno 2011 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e del progetto di riparto finale delle procedure sotto precisate;

Vista l'istanza in data 30 settembre 2011, con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura delle procedure relative alle società del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria Polinnia Società di navigazione S.p.A., Megara Società di navigazione S.p.A, Erice Società di navigazione S.p.A e La Riviera S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari alla chiusura delle liquidazioni;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra precisate, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Flotta Lauro: Polinnia Società di navigazione S.p.A., Megara Società di navigazione S.p.A, Erice Società di navigazione S.p.A e La Riviera S.p.A.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria precisate all'articolo uno inclusi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma,19 dicembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

11A16764

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Interagent.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 dicembre 1995 con il quale la S.p.A. Morteo Industrie è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Alessandro Braja, il dott. Alfio Lamanna e il dott. Marco Macciò;

Visto il successivo decreto emesso in data 7 marzo 1996 di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.A. Interagent, con la preposizione alla stessa del medesimo organo commissariale nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, l'avv. Alberto Alberti è stato nominato commissario liquidatore nelle procedure di amministrazione straordinaria relativa alle predette società;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a seguito della decadenza dall'incarico del commissario liquidatore ai sensi del'art. 1 comma 498, legge n. 296/2006, l'avv. Alberti Alberto, il dott. Alfio Lamanna ed il dott. Stefano Marastoni sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Morteo;

Visto il decreto del Minsitero dello sviluppo economico in data 1° agosto 2008, con il quale il dott. Renzo Bellora è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Morteo, in sostituzione del dott. Lamanna;

Vista l'istanza in data 25 ottobre 2011, con la quale i commissari liquidatori, premesso che avverso il rendiconto finale della gestione, depositato presso il Tribunale di Genova, e pubblicato sul Sole 24Ore in data 5 luglio 2011 e nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 luglio 2011, non sono state presentate opposizioni, e che sono stati effettuati i pagamenti previsti dal riparto finale, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Interagent;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Interagent.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Interagent.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 dicembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

11A16765

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 09 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino emanato con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2004;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione del sistema universitario, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto rettorale n. 63 del 1° febbraio 2011 con il quale è stato nominato l'Organo previsto dall'art. 2, comma 5° della predetta legge 240/2010;

Vista la delibera del Senato Accademico nella seduta del 19 luglio 2011, con la quale è stato approvato lo Statuto proposto dall'Organo ex art. 2, comma 5° della legge 240/2010, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 13 luglio 2011;

Vista la rettorale prot. n. 11870 del 21 luglio 2011 con la quale lo Statuto è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il prescritto parere;

Vista la nota prot. n. 4972 del 18 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha formulato le proprie osservazioni al Testo;

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in data 2 dicembre 2011 di approvazione con le modifiche al Testo secondo le indicazioni fornite dal Ministero così come predisposto dall'Organo di cui all'art. 2, comma 5°della legge 240/2010 nella seduta del 28 novembre 2011:

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il cui Testo è allegato al presente decreto a costituirne parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 19 dicembre 2011

Il rettore: ATTAIANESE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

STATUTO

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. I.1 - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

1. L'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, già Università di Cassino e di seguito anche denominata Ateneo, è un'istituzione universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento ideologico, politico e confessionale. Essa è una comunità di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo che si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.
2. L'*Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Cassino.
3. Ai sensi dell'art.33 della Costituzione l'Ateneo ha autonomia didattica e scientifica e ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio.

Art. I.2 - Finalità istituzionali

1. L'Ateneo ha come fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze perseguito combinando in modo organico e coerente ricerca e didattica in vista del progresso scientifico, culturale, civile ed economico. In particolare:
   a) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e al rilascio dei titoli previsti dalla normativa vigente;
   b) promuove la ricerca scientifica in tutte le sue forme e assicura la diffusione delle relative conoscenze e delle tecnologie;
   c) contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a uno sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali;
   d) promuove la diffusione e il consolidamento del sistema della formazione superiore, anche interagendo e in concorso con attori diversi;
   e) elabora e svolge progetti di formazione continua, di formazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione e di aggiornamento;
   f) promuove attività di orientamento pre-universitario e tutorato;
   g) valorizza il patrimonio culturale rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;
   h) promuove la creazione di un'occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità;
   i) assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale e internazionale;
   j) valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari;
   k) promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali del suo personale;
   l) promuove il processo di internazionalizzazione favorendo la dimensione internazionale della ricerca e dell'alta formazione. In particolare, l'Ateneo:

- sostiene la mobilità internazionale di studenti, docenti e ricercatori;
- favorisce il suo inserimento in reti internazionali di didattica e di ricerca e l'attivazione di corsi di studio internazionali basati sulla mobilità strutturata anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;
- contribuisce con le proprie attività all'internazionalizzazione del territorio in cui opera e promuove a tal fine collaborazioni con soggetti, enti e organizzazioni finalizzate a iniziative internazionali di formazione e di ricerca;

m) entra in relazione con il tessuto produttivo e sociale del territorio mettendo a disposizione le proprie competenze e infrastrutture al fine di promuoverne lo sviluppo e la competitività.

Art. I.3 - Principi

1. L'Ateneo opera per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona e il superamento di ogni tipo di discriminazione.
2. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Ateneo:

a) riconosce che l'attività didattica non è scindibile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento segua l'evolversi delle conoscenze scientifiche;

b) organizza lo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto del principio di libertà della scienza e del relativo insegnamento, in coerenza con i propri percorsi formativi;

c) garantisce autonomia e libertà di ricerca ai docenti e ai ricercatori attraverso l'impiego responsabile delle risorse disponibili;

d) impronta la propria attività ai principi di trasparenza, responsabilità, efficacia ed efficienza;

e) adotta un codice etico della comunità universitaria e ne garantisce l'attuazione ed il rispetto da parte dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

f) favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo la trasparenza e la democraticità dei processi decisionali e assicurando un'adeguata comunicazione all'esterno;

g) promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione mediante opportuni strumenti di gestione e di verifica nel rispetto delle norme vigenti;

h) si ispira al paradigma della sostenibilità declinato dal punto di vista ambientale, economico e sociale sia nell'organizzazione interna, che in relazione con il territorio;

i) fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica per assicurarne la più ampia diffusione e condivisione.

Art. I.4 - Modalità

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali l'Ateneo interagisce, anche attraverso convenzioni, contratti e consulenze, con il contesto socio-economico e in particolare con soggetti pubblici e privati titolari di preminenti interessi nell'ambito della formazione e della ricerca.

   In particolare l'Ateneo interagisce:

a) con il Ministero competente per l'Università, anche mediante accordi di programma, finalizzati alla acquisizione di risorse per:
   - il funzionamento e la gestione del complesso delle attività ordinarie;
   - lo sviluppo dell'edilizia universitaria e l'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche;
   - il finanziamento di iniziative e attività specifiche;
   - l'attuazione dei piani di sviluppo;

b) con altre università e con enti pubblici e soggetti privati per la promozione e l'organizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio;

c) con altre università ed enti per attivare collaborazioni e istituire strutture per attività di comune interesse;

d) con enti e istituzioni competenti in materia di diritto allo studio per il coordinamento dei rispettivi interventi, nonché con enti e istituzioni competenti alla fornitura di servizi per l'orientamento degli studenti e per l'orientamento professionale.

2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, ferma restando la necessità di assicurare la piena sostenibilità finanziaria a valere sul proprio bilancio, può inoltre:

   a) partecipare a società, consorzi e fondazioni o promuoverne la costituzione, purché aventi carattere di strumentalità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ateneo;

   b) stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per la nomina di docenti in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica riconosciuta internazionalmente;

   c) stabilire sedi decentrate;

   d) federarsi con una o più università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività e/o ad alcune strutture, oltre che con enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. I.5 - Diritto allo studio

1. L'Ateneo promuove, nell'ambito delle proprie competenze, azioni per tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio, al fine di garantire l'equità e il miglioramento dell'efficacia del sistema universitario.
2. L'Ateneo realizza servizi e interventi per il diritto allo studio anche sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali competenti.
3. L'Ateneo adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attività didattiche, di ricerca e culturali, e a fruire dei servizi offerti dall'Ateneo stesso.
4. Servizi e interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi, e sono finalizzati anche allo sviluppo della mobilità internazionale degli studenti.
5. L'Ateneo favorisce, anche con sostegno finanziario, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
6. L'Ateneo può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere:
   - studenti capaci e meritevoli che abbiano acquisito un titolo di studio presso l'Ateneo;

- tirocini pratici anche all'estero;
- periodi di studio e tesi svolte fuori sede.

La disciplina di questi interventi è dettata da apposito regolamento.

7. L'Ateneo attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse con i servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.
8. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto sia della condizione economica, sia del merito degli studenti.

Art. I.6 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, dai proventi derivanti da attività per conto di terzi e dalla vendita di beni e servizi, nonché dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni.
2. L'Ateneo può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, leasing e altre forme di finanziamento garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario su scala pluriennale, attraverso la predisposizione di piani di investimento. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce modalità e limiti in relazione alle risorse dell'Ateneo complessivamente disponibili.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO

Art. II.1 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
   a) Rettore;
   b) Senato accademico;
   c) Consiglio di amministrazione.

Art. II.2 - Altri organi

1. Sono altresì organi dell'Ateneo:
   a) Nucleo di valutazione;
   b) Direttore generale;
   c) Collegio dei revisori dei conti.

Art. II.3 - Rettore

1. Il Rettore sovrintende a tutte le attività dell'Ateneo e lo rappresenta ad ogni effetto di legge.
2. Spetta al Rettore:
   a) esercitare le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
   b) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
   c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, nonché promuovere e coordinare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   d) esercitare la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le modalità previste dal successivo articolo II.10;
   e) proporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
   f) proporre al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale;
   g) proporre al consiglio di amministrazione il conto consuntivo;
   h) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il nominativo a cui conferire l'incarico di Direttore generale, scelto, anche mediante avviso pubblico di selezione, tra quelli di personalità italiane o straniere di elevata qualificazione professionale, in coerenza con quanto previsto all'articolo II.7, e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;
   i) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;

j) stipulare contratti e convenzioni;

k) designare, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato accademico, i rappresentanti dell'Ateneo in organismi esterni;

l) emanare lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo;

m) assumere, in caso di necessità e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli nella seduta immediatamente successiva per la ratifica;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, da quelle inerenti all'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, nonché ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

3. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università statali italiane alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo è costituito in seguito alla presentazione di candidature ufficiali corredate dal curriculum dei candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra università, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo, fermo restando l'incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla somma di tutti gli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

5. L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e i ricercatori;

b) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti e ai consigli di dipartimento;

c) il personale tecnico e amministrativo.

I voti complessivamente esprimibili dalle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino pari rispettivamente al 20% e al 10% di quelli esprimibili dalla componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. Per ciascuna componente, il rapporto tra il valore ponderato dei voti complessivamente esprimibili e il numero di elettori, troncato alla terza cifra decimale, definisce il coefficiente di ponderazione da utilizzare per il calcolo dei voti espressi. Qualora il coefficiente di ponderazione così calcolato risulti maggiore dell'unità, esso è posto pari all'unità.

I singoli voti espressi dagli elettori appartenenti alle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati secondo il coefficiente di ponderazione definito come sopra. Il totale dei voti così ottenuti per ciascuna componente è arrotondato all'intero inferiore.

6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

7. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente per l'Università.

8. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

9. Il Rettore delega i direttori dei dipartimenti alla stipula delle convenzioni e dei contratti di interesse dei dipartimenti che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell Ateneo e che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
10. Il Rettore può delegare altresì proprie funzioni, con esclusione di quelle di cui ai punti a), b), c), d), comma 2 del presente articolo, ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. II.4 - Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo cui compete formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
2. Spetta in particolare al senato accademico:
   a) formulare proposte al consiglio di amministrazione ed esprimere parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente;
   b) formulare proposte al consiglio di amministrazione ed esprimere parere obbligatorio in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, dipartimenti, e di altre strutture organizzative dell'Ateneo;
   c) approvare il regolamento generale di Ateneo;
   d) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti;
   e) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;
   f) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti;
   g) la facoltà di proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il corpo elettorale coincide con l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore definito dal comma 5 dell'art.II.3 del presente statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Rettore termina il suo mandato e si procede all'indizione di nuove elezioni del Rettore. Nelle more dell'elezione del Rettore, la reggenza per l'ordinaria amministrazione è affidata al decano dei professori di prima fascia componenti del consiglio di amministrazione;
   h) esprimere al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;
   i) esprimere parere sulla costituzione dei dipartimenti;
   j) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche di statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti;
   k) esercitare tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il senato accademico, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

a) Rettore, con funzioni di Presidente;

b) tre direttori di dipartimento;

c) sei docenti di ruolo;

d) due rappresentanti degli studenti;

e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

4. Alle sedute del senato accademico partecipano altresì, senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore generale, quest'ultimo con funzioni di segretario.

5. Tutti i componenti del senato accademico sono eletti. In particolare:

   a) l'elettorato attivo per i componenti di cui ai punti b), c), comma 3 del presente articolo, è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dai ricercatori;

   b) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto b), comma 3 del presente articolo, è costituito dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo;

   c) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto c), comma 3 del presente articolo, è costituito dai docenti di ruolo dell'Ateneo;

   d) i componenti di cui ai punti b), c), comma 3 del presente articolo sono eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

   e) l'elettorato attivo per i componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

   f) l'elettorato passivo per i componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

   g) l'elettorato attivo e quello passivo per i componenti di cui al punto e), comma 3 del presente articolo, sono costituiti da tutte le unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni;

   h) il mandato dei componenti di cui ai punti b), c), e), comma 3 del presente articolo, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

   i) il mandato dei componenti di cui al punto d), comma 3 del presente articolo, ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il senato accademico dura in carica tre anni.

7. Il senato accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno due terzi dei membri con diritto di voto.

Art. II.5 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo a cui competono le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione sia finanziaria, annuale e triennale, sia del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale;

b) approvare, su proposta del Rettore, il conto consuntivo;

c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione triennale di ateneo, predisposto in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente;

d) adottare, su proposta del Rettore e sentito il senato accademico, un piano strategico per l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;

e) adottare, su proposta del Direttore generale, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) trasmettere al Ministero competente per l'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;

g) conferire, revocare o risolvere, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile, e fissare il relativo trattamento economico in conformità ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente;

h) deliberare, previo parere del senato accademico, in merito alle proposte di attivazione e di soppressione dei corsi di studio, nonché alle sedi di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;

i) deliberare, previo parere del senato accademico, in merito alla costituzione dei dipartimenti;

j) deliberare sulle proposte formulate dal senato accademico;

k) esercitare la vigilanza sul corretto utilizzo di tutte le risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;

l) esprimere parere sulle modifiche di statuto;

m) approvare i contratti e le convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle clausole contrattuali e/o in eccedenza ai valori massimi di importo, non rientrino nei poteri di stipula dei direttori dei dipartimenti o del Direttore generale;

n) stabilire, nel rispetto della normativa vigente, i criteri di attribuzione nonché l'ammontare delle indennità da corrispondere per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

o) adottare, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, se non rientranti nelle competenze demandate alla dirigenza;

p) deliberare, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, sull'esito dei procedimenti disciplinari istruiti dal collegio di disciplina nei confronti di professori e di ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;

q) approvare, sentito il senato accademico, l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata formulate da parte dei dipartimenti;

r) definire, su proposta del consiglio degli studenti, i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti;

s) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

   a) Rettore, con funzioni di Presidente;

   b) cinque componenti scelti fra il personale di ruolo dell'Ateneo, di cui almeno un professore di prima fascia;

   c) due componenti che non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo almeno nei tre anni precedenti l'inizio del mandato;

   d) due rappresentanti degli studenti.

4. I componenti di cui alla lettera b), comma 3 del presente articolo sono scelti tra il personale di ruolo dell'Ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e qualificazione scientifica-culturale. Il mandato di tali componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

5. I componenti di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sono scelti tra personalità italiane o non italiane in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e qualificazione scientifica-culturale. Il mandato di tali componenti ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. I componenti di cui alle lettere b), c), comma 3 del presente articolo sono scelti mediante avviso pubblico di selezione. Il senato accademico, senza la partecipazione del Rettore, individua, tra i candidati che partecipano all'avviso pubblico di selezione, quelli idonei mediante valutazione dei curriculum sulla base dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Il numero di candidati dichiarati idonei deve essere pari almeno al doppio di quelli necessari per la designazione. Tra i candidati dichiarati idonei dal senato accademico il Rettore designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), comma 3 del presente articolo, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e favorendo la pluralità delle competenze.

7. I rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione sono eletti nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare:

   a) l'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

   b) l'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo;

   c) il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

9. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore, il Direttore generale con funzioni di segretario, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. II.6 - Nucleo di valutazione

1. L'Ateneo adotta, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte al fine di verificare la corretta gestione delle

risorse, la produttività della ricerca scientifica e della didattica, nonché l'imparzialita e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il perseguimento dei fini di cui al comma precedente del presente articolo è affidato al nucleo di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'ateneo.
4. Al nucleo di valutazione spetta in particolare:
   a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui al successivo comma 23 dell'art.III.2;
   b) verificare l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
   c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n.240/2010;
   d) svolgere, in raccordo con gli organismi nazionali all'uopo preposti, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;
   e) verificare il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dell'attività didattica e di ricerca dei dipartimenti assumendo come riferimento anche i risultati conseguiti attraverso valutazioni esterne o internazionali.
5. Il nucleo di valutazione, costituito con decreto del Rettore che ne individua anche il presidente, è composto da sette componenti, in prevalenza esterni all'Ateneo, così individuati:
   a) sei componenti, scelti dal Rettore, sentito il senato accademico, tra soggetti con elevata qualificazione professionale in materia di organizzazione della didattica e della ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento dei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci, nonché di contabilità pubblica, di scienza dell'amministrazione e di controllo di gestione. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;
   b) un rappresentante degli studenti eletto dal consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il curriculum dei componenti del nucleo di valutazione è reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo.
7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.

Art. II.7 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e coordina le attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate, conformando la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell'Ateneo, e curando l'osservanza delle relative direttive.
2. In particolare il Direttore generale:
   a) è responsabile della gestione e dell'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. Egli esplica una attività generale di indirizzo, di

direzione, di coordinamento e di controllo del suddetto personale e su di esso esercita il potere disciplinare;

b) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di governo anche sulla base di specifici progetti e compie gli atti di gestione necessari;

c) presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa adottando i relativi atti anche di rilevanza esterna;

e) sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni tecniche;

f) per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ha autonomi poteri di spesa;

g) assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti;

h) verifica e coordina l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) è responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Ateneo;

j) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore generale, rinnovabile, è conferito, su proposta del Rettore, dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dalla lettera g), comma 2 dell'art.II.5. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
4. Il Direttore generale può nominare un vicario, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l'Ateneo. Il vicario decade contemporaneamente alla scadenza o cessazione dell'incarico del Direttore generale.

Art. II.8 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.
2. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Rettore, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, così individuati:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Rettore sentito il consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università fra i suoi dirigenti e funzionari.

4. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

5. In nessun caso i componenti del collegio dei revisori dei conti posso essere dipendenti dell'Ateneo.
6. Il mandato di tutti i componenti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
7. I componenti del collegio dei revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. II.9 - Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal consiglio degli studenti gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
2. Spetta al consiglio degli studenti:
   a) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di: ordinamenti didattici, organizzazione delle attività didattiche e dei servizi didattici complementari, di orientamento, di tutorato, di diritto allo studio, di job placement;
   b) proporre al consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;
   c) deliberare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili, lo svolgimento delle attività di cui al punto b) del presente comma;
   d) esprimere parere sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio;
   e) esprimere parere, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo;
   f) formulare agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti;
   g) promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei.
3. Il consiglio degli studenti, costituito con decreto del Rettore, è composto da:
   a) un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento dell'Ateneo eletto, fra gli studenti regolarmente iscritti, dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di dipartimento;
   b) dodici studenti eletti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato attivo è invece costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.
4. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni.
5. Un componente del consiglio decade automaticamente nei seguenti casi:

a) conseguimento della laurea senza iscrizione entro tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo;

b) conseguimento della laurea magistrale;

c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca;

d) abbandono degli studi.

6. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti, lo convoca e ne esegue le deliberazioni.
7. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. II.10 - Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo, ai sensi dell'art.10 della legge n.240/2010. Il collegio, nominato con decreto del Rettore, è composto da:

   a) tre professori scelti dal senato accademico fra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo;

   b) tre professori scelti dal senato accademico fra i professori di seconda fascia di ruolo dell'Ateneo;

   c) tre ricercatori scelti dal senato accademico fra i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo dell'Ateneo.
2. Il collegio opera, nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare:

   a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di prima fascia, il collegio opera in composizione ristretta alla sola componente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;

   b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di seconda fascia, il collegio opera in composizione ristretta alle sole componenti di cui alla lettere a), b), comma 2 del presente articolo;

   c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore, il collegio opera in composizione estesa a tutte le componenti di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Il mandato dei componenti del collegio di disciplina dura tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una volta sola.
5. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di

disciplina, formulando motivata proposta. Resta ferma la competenza del Rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.

7. Il collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, in composizione ristretta al solo personale docente e ricercatore, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

10. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina, ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

Art. II.11 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato per brevità CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto alle discriminazioni di genere, alla tutela delle benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale. In particolare, l'attività del CUG è volta a coadiuvare l'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

   b) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Il CUG, costituito con decreto del Rettore, è composto da:

   a) un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi,

con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno

b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico e il Direttore generale, previa valutazione dei curriculum pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno.

Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi.

3. Il numero di componenti e le modalità di funzionamento del CUG sono previste da apposito regolamento.

Art. II.12 - Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali

1. Il comitato per la promozione delle attività sportive e sociali sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. Il comitato cura in particolare:
   a) la gestione degli impianti destinati allo svolgimento di attività sportive, nonché l'utilizzo dei medesimi da parte degli studenti e del personale dell'Ateneo;
   b) la predisposizione, ai sensi della vigente normativa, dei piani di sviluppo relativi alle attività di cui al punto a) del presente comma;
   c) la gestione dei fondi stanziati dal consiglio di amministrazione e da enti pubblici e privati per le attività sportive e sociali.
3. Il comitato è composto:
   a) dal Rettore o suo delegato, che lo presiede;
   b) dal Direttore generale o suo delegato, che funge anche da segretario;
   c) da due rappresentanti del CUSI - Centro Universitario Sportivo Italiano;
   d) da due rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio degli studenti fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. Limitatamente alle attività sociali rivolte al personale dell'Ateneo il comitato si riunisce in composizione ristretta ai componenti di cui alle lettere a) e b), integrato da due rappresentanti del personale dell'Ateneo.
5. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. III.1 - Principi generali

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Ateneo è articolato in dipartimenti.
2. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio. I centri di servizio sono diretti da un delegato del Rettore. Le modalità per la costituzione di tali centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. III.2 - Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative dell'Ateneo di appartenenza per i professori e per i ricercatori. In essi si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca. A essi è attribuita la responsabilità per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, in settori tra loro affini per contenuti e/o per metodi.
2. I dipartimenti sono costituiti da professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato che afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei e/o convergenti interdisciplinarmente per ricerca e/o didattica.
3. Ogni professore e ricercatore afferisce a un dipartimento. Il dipartimento di afferenza coincide con quello che ha formulato la proposta di chiamata.
4. Per la costituzione di un dipartimento è necessario che il numero degli afferenti, così come definiti al comma 2 del presente articolo, non sia inferiore a trentacinque. Nel caso in cui il numero di afferenti scenda al di sotto di tale limite, il dipartimento viene sciolto con decreto del Rettore secondo modalità fissate dal regolamento generale di Ateneo. Gli afferenti del dipartimento sciolto esercitano opzione di afferenza a uno degli altri dipartimenti dell'Ateneo. Le opzioni di afferenza sono vagliate dal consiglio di amministrazione che delibera in merito all'assegnazione ai dipartimenti esistenti di tutti gli afferenti al dipartimento sciolto, sentiti il senato accademico e i dipartimenti interessati.
5. A ciascun dipartimento, inoltre, afferiscono funzionalmente gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca gestiti dal dipartimento, i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgono attività di studio nel dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
6. I dipartimenti sono strutture con autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate e dei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
7. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
8. Ciascun dipartimento assume la responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative dei corsi di studio attivati dall'Ateneo e dei quali ha formulato la proposta di attivazione ai sensi del punto f) del successivo comma 10.
9. Il dipartimento può costituire, in funzione di specifiche esigenze di carattere scientifico, sezioni, laboratori o altre articolazioni aventi carattere anche temporaneo. Le modalità per

l'attivazione, la disattivazione e la modifica delle suddette articolazioni sono demandate a regolamento generale di Ateneo.

10. Ai Dipartimenti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) deliberare la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del regolamento generale di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori;

b) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;

c) elaborare un piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;

d) promuovere collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approvare le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) indirizzare e coordinare l'insieme dei propri corsi di studio, verificandone inoltre l'efficienza e la funzionalità;

f) deliberare in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di corsi di studio;

g) deliberare in merito alla proposta di attivazione e soppressione di corsi di dottorato di ricerca, di scuole di dottorato, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento secondo quanto previsto dal regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e dal regolamento didattico di Ateneo;

h) deliberare annualmente, sentite le commissioni didattiche dei corsi di studio interessati e la commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attività didattiche e il manifesto degli studi del dipartimento secondo le procedure stabilite dal regolamento didattico di Ateneo;

i) deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;

j) verificare che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti;

k) deliberare, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;

l) predisporre e approvare la parte di propria competenza del bilancio dell'Ateneo;

m) deliberare il regolamento di dipartimento;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono ad essi demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

11. Sono organi del dipartimento:

a) Direttore;

b) Consiglio;

c) Giunta;

d) Coordinatori dei corsi di studio del dipartimento;

e) Commissione paritetica.

12. Il direttore del dipartimento:

a) ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;

b) promuove le attività del dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

c) tiene i rapporti con gli organi accademici;

d) stipula, in qualità di delegato del Rettore, le convenzioni e i contratti di interesse del dipartimento che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del responsabile amministrativo per motivi di necessità e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il consiglio del dipartimento;

f) può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima seduta successiva.

13. Il direttore è eletto dai componenti il consiglio tra i professori di ruolo del dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. La definizione dell'elettorato passivo è stabilita dal regolamento di dipartimento.

14. Il direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

15. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane. Le modalità per la votazione sono definite dal regolamento di dipartimento.

16. Il direttore designa tra i professori di ruolo del dipartimento un direttore vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il direttore vicario è nominato con decreto del Rettore.

17. La giunta è un organo elettivo presieduto dal direttore del dipartimento. La sua composizione è definita dal regolamento del dipartimento. In ogni caso essa deve prevedere un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore al venti per cento del numero di componenti del consiglio del dipartimento.

18. La giunta ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del consiglio di dipartimento. Il regolamento del dipartimento può attribuire alla giunta potere deliberante per alcune funzioni ai sensi del successivo comma 21 del presente articolo.

19. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento.

20. Fanno parte del consiglio :

a) i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

b) un numero rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo in servizio presso il dipartimento pari al 5% della numerosità della componente di cui al precedente punto a con arrotondamento all'intero superiore. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero totale dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'intero superiore. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio del dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio del dipartimento. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Alle sedute del consiglio di dipartimento partecipa altresì con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile amministrativo di cui al successivo comma 22.

21. Le modalità di funzionamento del consiglio e di individuazione delle rappresentanze sono disciplinate dal regolamento del dipartimento. Il consiglio può delegare alla giunta specifici poteri secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento del dipartimento, esclusi, comunque, il potere di deliberare sulle proposte di chiamata di professori di prima e di seconda fascia ai sensi del regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori e dei ricercatori. Il regolamento di dipartimento prevede altresì a quale tipo di deliberazioni potrà partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti.

22. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del dipartimento sono affidati ad un responsabile amministrativo. Il responsabile amministrativo coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile; adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del dipartimento e collabora con il direttore del dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura. L'incarico di responsabile amministrativo è attribuito dal Direttore generale, sentito il direttore di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

23. In ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni di monitoraggio e di individuazione di indicatori per la valutazione dell'offerta formativa, della qualità della didattica, dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, e di formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio. Il numero di componenti, le modalità di funzionamento e quelle di nomina dei docenti componenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Gli studenti componenti la commissione sono invece eletti dai rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento fra gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei corsi di studio del dipartimento.

24. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale del dipartimento è istituita una commissione per la didattica del corso di studio, formata da:

a) il coordinatore, eletto fra gli afferenti al dipartimento che siano responsabili di attività formative nell'ambito del corso di studio stesso;

b) almeno quattro professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nell'ambito del corso di studio stesso;

c) un rappresentante degli studenti eletto fra gli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al corso di studio di cui trattasi. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al medesimo corso di studio alla data di indizione delle elezioni.

Il mandato dei componenti di cui ai punti a), b) del presente comma ha durata triennale ed e rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui al punto c) del presente comma ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta. Le modalità di elezione del coordinatore di scelta dei docenti e di elezione degli studenti componenti delle commissioni dei corsi di studio, nonché le modalità di funzionamento delle stesse, sono disciplinate dal regolamento del corso di studio.

25. Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale affini possono costituire un'unica commissione per la didattica.

26. La commissione per la didattica di un corso di studio:

a) esprime al dipartimento il proprio parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;

b) propone al dipartimento l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;

c) definisce le modalità di funzionamento del corso;

d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;

e) organizza i servizi di orientamento e tutorato;

f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti;

g) propone alle strutture di riferimento l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;

h) formula al dipartimento proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente;

i) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo.

Per le attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), h) la commissione, secondo modalità disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo, sente i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nel corso di studio ed eventualmente negli altri corsi di studio dell'Ateneo appartenenti alla medesima classe e nei corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo convergenti ai fini dell'erogazione delle attività formative.

Art. III.3 - Dottorato di ricerca

1. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato di ricerca anche mediante convenzione con soggetti pubblici e/o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, su proposta dei dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico e del nucleo di valutazione.

2. Il coordinamento e la gestione dei corsi di dottorato di ricerca può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) attribuzione della responsabilità di ciascun corso di dottorato di ricerca a un dipartimento;

b) istituzione di una o più scuole di dottorato di ricerca, anche a livello interuniversitario, nazionale e internazionale.

3. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. IV.1 - Codice etico

1. L'Ateneo adotta il codice etico. Esso determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.
2. Il codice etico, approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale ai sensi della normativa vigente.
3. Le sanzioni per le violazioni del codice etico sono, in relazione alla gravità della condotta, il richiamo verbale da parte del Rettore, il richiamo scritto, il richiamo scritto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
4. Sulle violazioni del codice, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del Rettore.
5. Nei casi in cui una condotta integri non solo una violazione del codice etico ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

Art. IV.2 - Regolamenti

1. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalla normativa vigente e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore o del Direttore generale a seconda della competenza.
3. I regolamenti e, ove previsti, i relativi pareri sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente per l'approvazione o per l'espressione del parere.
4. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione, salvo che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
5. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero competente che ne esercita il controllo di legittimità e di merito.
6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo in attuazione del presente statuto. Esso è deliberato dal senato accademico.
7. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi di studio per i quali l'Ateneo rilascia i titoli universitari e di tutte le attività formative previste. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.
8. Il regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori disciplina, nel rispetto del codice etico adottato dall'Ateneo, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte dei dipartimenti. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti.

9. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile dell'Ateneo. Esso è adottato dall'Ateneo con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale, in conformita alle disposizioni vigenti in materia.
10. I regolamenti dei dipartimenti sono proposti, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi consigli di dipartimento, e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
11. Il regolamento del consiglio degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del consiglio degli studenti di cui all'art.II.8. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.
12. Il regolamento del collegio di disciplina è deliberato dal consiglio di amministrazione.
13. Il regolamento del dottorato di ricerca disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca. Esso è adottato dall'Ateneo su delibera del senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti.

Art. IV.3 - Norme comuni per gli organi dell'Ateneo

1. L'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dal presente statuto è riservato ai docenti che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio prima della data di collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato del Rettore, dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati tutti i mandati, anche se parziali, già espletati o in corso di espletamento nei medesimi organi dell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
3. A ciascuno dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto di:

   a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla sua presenza nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico qualora risultino eletti a farne parte;

   b) essere componente di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di dipartimento;

   c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente di scuole di specializzazione o fare parte del consiglio di amministrazione di scuole di specializzazione;

   d) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;

   e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

   f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
4. Per le cariche elettive, gli elettorati attivi e passivi sono definiti e individuati alla data di indizione delle elezioni stesse.

5. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che risultino assenti senza giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza decadono dal loro mandato.
6. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo accademico, questo è da ritenersi non più occorrente qualora non venga fornito entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
7. Ai fini della determinazione degli elettorati passivi e attivi delle rappresentanze studentesche si intende:

   a) per studente regolarmente iscritto, uno studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari ai sensi del vigente regolamento tasse e contributi dell'Ateneo;

   b) per studente iscritto per la prima volta, uno studente che non sia stato già iscritto ad altri corsi di studio dell'Ateneo.
8. Il quorum strutturale per la costituzione di un organo è pari ai due terzi del numero di componenti previsti per l'organo stesso, arrotondato all'intero superiore.
9. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente.

Art. IV.4 - Pubblicità dei verbali

1. Il verbali delle adunanze degli organi dell'Ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. IV.5 - Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo ha l'obiettivo di assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ed è svolta dall'amministrazione centrale e dai centri con gestione autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo si ispira ai principi della:

   a) pubblicità e trasparenza degli atti;

   b) semplicità e snellezza delle procedure;

   c) responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.
3. Le strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo sono organizzate in servizi e uffici, collocati entro l'amministrazione centrale o entro i centri con gestione autonoma.
4. I responsabili dei servizi e degli uffici riferiscono e rispondono al Rettore e al Direttore generale per quanto di rispettiva attribuzione.

Art. IV.6 - Dirigenti

1. I dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal consiglio di amministrazione.

3. L'Ateneo può conferire, a esperti di provata competenza e qualificazione professionale, incarichi dirigenziali individuali, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto università vigenti, determinandone preventivamente durata, oggetto e compenso.

TITOLO V - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

Art. V.1 - Entrata in funzione degli organi

1. Tutte le facoltà e i dipartimenti dell'Ateneo attivi alla data di approvazione del presente statuto cessano la loro attività entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente statuto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato formulano al Rettore la proposta di costituzione dei nuovi dipartimenti ai sensi di quanto previsto dal presente statuto. La proposta di costituzione di ciascun dipartimento deve essere sottoscritta da non meno di trentacinque fra professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e deve inoltre indicare i settori scientifico-disciplinari utili per l'accoglimento di ulteriori richieste di afferenza esplicitate ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo. La sottoscrizione della proposta di costituzione di un dipartimento ha valore di richiesta di afferenza e non è revocabile. Le proposte così formulate sono pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto tutti i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato dell'Ateneo che non abbiano sottoscritto alcuna proposta di costituzione formulata ai sensi di quanto previsto nel comma precedente del presente articolo provvedono a manifestare per iscritto la propria volontà di afferenza ad uno dei dipartimenti di cui è stata proposta l'istituzione e nella cui proposta è indicato il proprio settore scientifico-disciplinare. In caso di assenza del settore scientifico-disciplinare deve essere comunque formulata al Rettore richiesta di afferenza a uno dei dipartimenti.
4. Condizione necessaria per la costituzione di un dipartimento è che ad esso sia attribuita la responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative di almeno uno dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 14 del presente articolo.
5. I nuovi dipartimenti sono costituiti con decreto del Rettore. Nel medesimo decreto è indicato l'elenco degli afferenti, la data per l'elezione del direttore del dipartimento, nonché l'area a cui ciascun dipartimento appartiene ai fini della elezione dei rappresentati dei direttori di dipartimento e dei docenti in senato accademico ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 7 del presente articolo. Nel definire l'elenco degli afferenti di ciascun dipartimento, il Rettore provvede anche ad assegnare, sulla base dell'omogeneità del settore scientifico-disciplinare di appartenenza, i professori e i ricercatori che non abbiano sottoscritto la proposta di costituzione di alcun dipartimento o non abbiano manifestato la volontà di afferenza ad alcun dipartimento ai sensi di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione l'elettorato attivo per l'elezione del direttore di ciascun dipartimento è costituito dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e da quelli a tempo determinato afferenti al dipartimento. E' eletto chi, fra i professori di prima e seconda fascia, riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.
7. In prima applicazione i dipartimenti, sulla base dei settori scientifico-disciplinari prevalenti degli afferenti, sono suddivisi in tre aree. L'area di attribuzione di ciascun dipartimento è stabilita dal Rettore successivamente alla formalizzazione delle proposte di costituzione dei dipartimenti ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è indicata nel decreto di istituzione di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dall'elezione dei direttori dei dipartimenti si svolgono le elezioni dei componenti del senato accademico e dei rappresentanti degli studenti previsti dal presente statuto.

9. In prima applicazione, al fine di rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, l'elezione dei componenti del senato accademico di cui ai punti b), c), comma 3 dell'articolo II.4, è effettuata suddividendo l'elettorato attivo e quello passivo in tre gruppi corrispondenti alle aree di appartenenza dei dipartimenti di cui al comma 7 del presente articolo. Per ciascun gruppo l'elettorato attivo e quello passivo sono costituiti considerando gli afferenti ai dipartimenti appartenenti all'area. Per ciascuna area sarà eletto, a maggioranza dei voti espressi, un componente di cui al punto b), comma 3 dell'articolo II.4 e due componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

   In ogni caso, fermo restando il numero complessivo e quello per area dei componenti di cui ai punti b), c), comma 3 dell'articolo II.4, dovrà essere garantita nell'ordine:

   a) la non appartenenza al medesimo dipartimento dei componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4 eletti in ciascuna area, quando nell'area siano presenti più dipartimenti. Qualora tale condizione non sia soddisfatta dal risultato delle elezioni per una delle aree, risulterà eletto fra i componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, il docente appartenente ad un dipartimento dell'area distinto da quello di afferenza del candidato che riportato più voti nell'area. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane;

   b) la presenza, o fra i componenti di cui al punto b), comma 3 dell'articolo II.4 o fra quelli di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, di almeno un docente appartenente a ciascuna delle facoltà dell'Ateneo preesistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto. Qualora tale condizione non sia soddisfatta per una facoltà dal risultato delle elezioni e non sia in contrasto con quanto previsto alla precedente lettera a), risulterà eletto fra i componenti di cui al punto c), comma 3 dell'articolo II.4, il docente che apparteneva a quella facoltà e che ha riportato più voti nell'area a cui afferisce la maggioranza dei professori e dei ricercatori che appartenevano a quella facoltà. In caso di parità risulterà eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

   Per ciascuna area, i docenti eletti ai sensi di quanto previsto dai precedenti punti a), b) del presente comma subentrano al docente collocato al secondo posto e, ove necessario, a quello collocato al primo posto nella graduatoria di coloro che hanno riportato più voti nell'area.

10. Una commissione elettorale, nominata con proprio decreto dal Rettore e composta da non meno di tre e non più di cinque componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale, ha il compito di organizzare e assicurare la regolarità di tutte le operazioni elettorali previste dai commi precedenti del presente articolo.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Rettore predispone ed emana l'avviso pubblico per la scelta dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), comma 3 dell'art.II.5 del presente statuto.

12. Ciascun dipartimento, entro trenta giorni dalla nomina del proprio direttore provvede a:

    a) eleggere i coordinatori dei corsi di studio, i rappresentanti degli studenti nelle commissioni didattiche dei corsi di studio di pertinenza;

    b) scegliere, secondo le modalità definite dal regolamento di dipartimento, i docenti componenti delle commissioni didattiche dei corsi di studio di pertinenza.

13. Ciascun dipartimento, entro sessanta giorni dalla nomina del proprio direttore provvede a:
    a) approvare il regolamento di dipartimento;
    b) approvare i regolamenti dei corsi di studio di pertinenza del dipartimento.
14. La responsabilità delle funzioni inerenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative di ciascuno dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo è attribuita al dipartimento in cui è presente il maggior numero di settori scientifico-disciplinari, cui appartiene almeno un afferente del dipartimento stesso, compresi negli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studio di cui ai rispettivi ordinamenti didattici. In caso di parità fra due o più dipartimenti il medesimo criterio si applica in successione ai singoli ambiti disciplinari a partire da quelli con il maggior numero di crediti minimi, ove definito. In carenza si considera il numero di afferenti ai settori scientifico-disciplinari compresi negli ambiti disciplinari caratterizzanti. In caso di ulteriore parità il dipartimento di attribuzione del corso di studio è deliberato dal senato accademico.
15. Il senato accademico eletto ai sensi del comma 8 del presente articolo nella prima seduta provvede alla scelta dei candidati idonei fra coloro che hanno presentato la propria candidatura a componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo a seguito dell'avviso pubblico di selezione di cui al comma 11 del presente articolo;
16. Entro trenta giorni dalla prima seduta del senato accademico il Rettore procede alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art. V.2 - Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Ateneo le disposizioni regolamentari e normative in contrasto con esso.

Art. V.3 - Anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale.

Art. V.4 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal senato accademico, previa delibera favorevole del consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti.
2. I dipartimenti, nonché, per quanto di sua competenza, il consiglio degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.
3. Le modifiche di statuto, espletate le procedure previste, sono emanate con decreto rettorale.

11A16591

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dilzene» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/151 del 15 novembre 2011

Medicinale: DILZENE.

Confezioni:

025277 017 - 60 mg compresse a rilascio modificato, 50 compresse;

025277 068 - 120 mg compresse a rilascio prolungato, 24 compresse;

025277 070 - 300 mg capsule rigide a rilascio prolungato, 14 capsule;

025277 031 - 50 mg/3m1 polvere e solvente per soluzione iniettabile, 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Procedura Nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: A.I.C. 025277 031 - 50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente;

a: A.I.C. 025277 031 - 50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 flaconi polvere + 5 fiale solvente.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventi giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16636

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diltiazem Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/152 del 15 novembre 2011

Medicinale: DILTIAZEM MYLAN GENERICS.

Confezioni:

033287018 - 300 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse;

033287020 - 300 mg compresse a rilascio prolungato, 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura Nazionale: con scadenza il 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio Illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16637

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Oxivent» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/149 del 15 novembre 2011

Medicinale: OXIVENT.

Confezioni:

027439 037 - 1,5 mg/ml soluzione da nebulizzare, flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Procedura Nazionale con scadenza il 19 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: A.I.C. N. 027439 037 - 1,5mg/m1 soluzione da nebulizzare, flacone da 20 ml;

a: A.I.C. N. 027439 037 - 1,5 mg/ml soluzione per nebulizzatore, flacone da 20 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16639

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Leviogel» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/148 del 15 novembre 2011

Medicinale: LEVIOGEL.

Confezioni:

033428018 «1% gel» tubo 50 g.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16640

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Altiazem» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/150 del 15 novembre 2011

Medicinale: ALTIAZEM.

Confezioni:

025271 014 - 60 mg compresse 50 compresse;

025271 038 - 120 mg compresse a rilascio prolungato 24 compresse;

025271 040 - 300 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule;

025271 026 - 50 mg/5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconi + 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a.

Procedura Nazionale con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli standard terms della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: A.I.C. 025271 026 - 50 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile.5 flaconi + 5 fiale;

a: A.I.C. 025271 026 - 50 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso 5 flaconi + 5 fiale.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16641

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: «in data 14 dicembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Giorgio Francesco Becchetti, Console onorario di Romania in Brescia».

11A16708

Istituzione del Consolato onorario in Sundsvall (Svezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Sundsvall (Svezia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, con la seguente circoscrizione territoriale: le Provincie di Jämtland e Medelpad.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2011

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

11A16728

Istituzione del Consolato onorario in Liegi e soppressione del vice Consolato onorario in Arlon (Belgio).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Liegi (Belgio) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Charleroi, con la seguente circoscrizione territoriale: le Province di Liegi e Lussemburgo.

Art. 2.

Il Vice Consolato onorario in Arlon (Belgio) è soppresso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2011

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

11A16729

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAP + LC».

Provvedimento n. 294 del 1° dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DURAMUNE DAP + LC

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/019/G

Numero virtuale UK/V/0006/001/IA/013/G

Confezioni: tutte le confezioni - A.I.C. n. 103847

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale via Isonzo, 71 - 04100 - Latina - CF 069554380157

Oggetto: Variazione tipo IA - aggiunta sito di produzione responsabile del confezionamento secondario e rilascio lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito di produzione Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat 1, B - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgio come responsabile del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cloxalene Plus» pomata intramammaria.

Provvedimento n. 292 del 30 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario CLOXALENE PLUS pomata intramammaria per bovine in lattazione, nelle confezioni:

4 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101718094

8 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101718043

12 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101718070

60 siringhe intramammarie da 5 ml - A.I.C. n. 101718106

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica tempi di attesa per le carni bovine.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del tempo di attesa per le carni bovine da 10 a 2 giorni. Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri: 2 giorni

latte: 48 ore (4 mungiture)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16608

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Argonyl»

Provvedimento n. 299 del 6 dicembre 2011

Medicinale per uso veterinario ARGONYL - tutte le confezioni A.I.C.101955

Variazione tipo IA, A.7 - eliminazione sito per le operazioni di produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale n. 06954380157

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, A.7 - eliminazione sito per le operazioni di produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti

Si autorizza l'eliminazione del sito Fort Dodge Veterinaria S.A., Carrettera Camprodon s.n. La Riba, Vall de Bianya - Girona (Spagna) che effettua operazioni di produzione, controllo, confezionamento e rilascio dei lotti del prodotto finito.

Le suddette operazioni saranno effettuate unicamente dal sito già autorizzato Acme Drugs Srl, via Portella della Ginestra 9 - 42025 Cavriago (Reggio-Emilia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16609

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quadricat» AIC n. 100297023.

Decreto n. 144 del 14 dicembre 2011

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "QUADRICAT" AIC n. 100297023, di cui è titolare l'impresa Merial Italia Spa, con sede in via Vittor Pisani 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288, è decaduta.

Motivo della decadenza: il medicinale stesso non è stato commercializzato per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16610

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Ossitetraciclina 10% liquido Andreotti» AIC n. 102789, «Spiramicina 15% liquida Andreotti Farmaceutica S.r.l.» AIC n. 103430, «Spiramicina 20% Andreotti» AIC n. 102426, «Flumequine 50% liquida Andreotti Farmaceutica S.r.l.» AIC n. 102625, «Eritromicina 20% Andreotti» AIC n. 102953, «Tilosina 20% liquida Andreotti» AIC n. 103378, «Ossitetraciclina 20% Andreotti» AIC n. 102790.

Decreto n. 143 del 14 dicembre 2011

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "OSSITETRACICLINA 10% LIQUIDO ANDREOTTI" AIC n. 102789, "SPIRAMICINA 15% LIQUIDA ANDREOTTI FARMACEUTICA SRL" AIC n. 103430, "SPIRAMICINA 20% ANDREOTTI" AIC n. 102426, "FLUMEQUINE 50% LIQUIDA ANDREOTTI FARMACEUTICA SRL" AIC n. 102625, "ERITROMICINA 20% ANDREOTTI" AIC n. 102953, "TILOSINA 20% LIQUIDA ANDREOTTI" AIC n. 103378, "OSSITETRACICLINA 20% ANDREOTTI" AIC n. 102790, di cui è titolare l'impresa Andreotti Farmaceutica, con sede in via Eridania Ovest, 65 - Guarda Veneta 45030 (Rovigo), codice fiscale n. 00799760293, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketopropig 100 mg/ml».

Decreto n. 142 del 6 dicembre 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Pfizer Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale n. 06954380157.

KETOPROPIG 100 mg/ml - bottiglia in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 103940019

è ora trasferita alla ditta Labiana Life Sciences, S.A.U., con sede legale in c/Venus 26, Can Parellada, 08228 Terrassa, Barcellona, Spagna.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato presso l'officina Labiana Life Sciences, S.A.U. con sede in c/Venus 26, Can Parellada, 08228 Terrassa, Barcellona, Spagna.

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izotricillina S C.M.» sospensione iniettabile per bovini, suini e ovini.

Provvedimento n. 302 del 6 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «IZOTRICILLINA S C.M.» Sospensione iniettabile per bovini, suini e ovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104305014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104305026;

flacone da 12,5 ml - A.I.C. n. 104305038;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 104305040;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104305053.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - cod. fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario da 3 a 28 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pharmasin 250 mg/g» granulato per uso orale per suini.

Provvedimento n. 301 del 6 dicembre 2011

Medicinale per uso veterinario «PHARMASIN 250 mg/g» granulato per uso orale per suini.

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. numero 104176021;

sacco da 5 kg - A.I.C. numero 104176019.

Titolare A.I.C.: società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Oggetto del provvedimento: modifica denominazione.

Si autorizza la modifica di denominazione:

da: «PHARMASIN 250 mg/ml» granulato per uso orale per suini;

a: «TYLMASIN 250 mg/ml» granulato per uso orale per suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16614

Elenco delle sostanze attive i cui prodotti fitosanitari sono revocati in attuazione di decisioni comunitarie.

La decisione 2008/934/CE della commissione ha disposto la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo, al 31 dicembre 2011, il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

La decisione 2008/941/CE della commissione ha disposto la non iscrizione di altre sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive entro il 31 dicembre 2010, stabilendo, al 31 dicembre 2011, il termine per lo smaltimento delle giacenze in commercio.

Il regolamento (CE) 33/2008 della commissione ha previsto, per gli interessati, la possibilità di presentare, per le sostanze attive oggetto di una precedente decisione comunitaria di non inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, una nuova domanda volta all'iscrizione in detto allegato I.

Per la maggior parte delle sostanze attive oggetto delle decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, i notificanti hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura accelerata di valutazione, prevista dal suddetto regolamento (CE) 33/2008 della commissione.

Al fine di poter completare l'esame comunitario di dette sostanze attive, la commissione europea ha adottato la decisione 2010/455/UE che modifica le decisioni 2008/934/CE e 2008/941/CE, prorogando al 31 dicembre 2011 il termine concesso agli Stati membri per revocare i relativi prodotti fitosanitari e al 31 dicembre 2012 il periodo di moratoria per le giacenze in commercio, qualora sia stata presentata una nuova domanda, secondo la procedura accelerata, di cui al Reg. (CE) 33/2008.

Per le sostanze attive per le quali i notificanti non hanno presentato una nuova domanda, secondo la procedura sopra descritta, i relativi prodotti fitosanitari s'intendono, pertanto, revocati e:

il termine per la revoca è fissata al 31 dicembre 2011;

il termine fissato per lo smaltimento delle giacenze in commercio, è il 31 dicembre 2012, con la commercializzazione, consentita per 8 mesi dalla data di revoca e, pertanto, fino al 31 agosto 2012, mentre l'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca.

Si allegano al presente comunicato l'elenco delle sostanze attive, i cui prodotti fitosanitari sono revocati in attuazione delle suddette decisioni comunitarie.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale www.salute.gov.it del Ministero della salute.

ALLEGATO:

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE NON ISCRITTE, A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2011, NELL'ALLEGATO I DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 194/95, IN ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE 2008/934/CE E 2008/941/CE

SOSTANZE ATTIVE	
ALCOLI GRASSI	
GUAZATINA	
ACIDO INDOLIL ACETICO	
QUASSIA	
ETALFLURALIN	

12A00031

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n.178 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2011 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2004, per la parte relativa al conferimento dell'onoreficenze di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al sig. Luigi Giovine.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005 - serie generale - pag. 69 rigo 23 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero dell'economia e delle finanze).

11A16891

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 novembre 2011 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1995, per la parte relativa al conferimento al sig. Adamo Comi della onoreficenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1996 - serie generale - pag. 22, IVª colonna, rigo 67 (elenco Cavalieri nazionali del Ministero della difesa).

11A16892

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-004) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.